

Il titolo esecutivo

art. 474 modificato
prima dalla l. 80/2005
poi dalla l. 263/2005

I. 80 aveva aggiunto

- al n. 3, agli atti pubblici relativamente alle somme di denaro, le scritture private autenticate, sempre relativamente alle somme di denaro
- un terzo comma secondo cui TE **per rilascio erano solo**
 - > i TEG + altri atti (spostati al n. 1) ad es.
 - verbali di conciliazione giudiziale
 - verbali di conciliazione stragiudiziale ex art. 40 l. 5/2003 (societario)
 - verbali di conciliazione stragiudiziale ex art 3 l. 281/98 (consumatori)
 - > quelli del n. 3

con evidente contraddizione e necessità -per dare un senso al n. 3- di ritenere che fossero TTEE per il rilascio anche atti pubblici e scritture private autenticate

I. 263 ha

- spostato al n. 2 le scritture private autenticate,
sempre solo relativamente a somme di denaro,
- eliminato -per gli atti pubblici- la limitazione alle obbligazioni per somme di denaro

QUINDI ORA

- scritture private autenticate = TE solo per obbligazioni pecunarie

- atti pubblici = TE anche per rilascio
 - non c'è il limite delle obbligazioni pecunarie
 - il 3° comma è rimasto

problema: sono TTEE

- le scritture private autenticate per obbligazioni pecunarie
- gli atti pubblici per obbligazioni di rilascio

stipulati prima del 1°.3.2006 ?

- > NO : non si può far diventare TE qualcosa che non lo era prima
- + non ci poteva essere volontà di formare un TE

- I. 263 ha inoltre precisato che il precezzo fondato su scritture private autenticate deve contenere la loro trascrizione ≈ cambiale (= anche fotocopia)

Il pignoramento

art. 492 modificato

prima dalla l. 80/2005
poi dalla l. 263/2005
infine dalla l. 52/2006

NB si tratta di norma riguardante tutti i tipi di pignoramento, però 'tagliata' sul pignoramento mobiliare

l. 80

data difficoltà dell'individuazione di beni mobili

(ma anche crediti)

proficuamente pignorabili

-> pignoramento = work in progress
sollecitando la collaborazione del debitore
ma senza previsione di alcuna sanzione
(debitore virtuale, più che debitore virtuoso)

I. 263 e poi la I. 52 -> precisazioni e chiarimenti, spesso opportuni

- nel **comma 2** aggiunti, rispetto alla I. 80
 - dichiarazione residenza/elezione domicilio anche in un comune del circondario
 - conseguenza irreperibilità in residenza dichiarata/domicilio eletto
 - = mancata dichiarazione -> notifiche in Cancelleria

- se manca invito -> manca onere per il debitore = notifiche secondo normali criteri

- **comma 3** (nuovo rispetto alla I. 80)
 - avvertimento al debitore della possibilità della conversione
 - (con dettagliata spiegazione delle modalità: in pratica riporta l'art. 495)
- se manca avvertimento: nullità del pignoramento, eccepibile con opposizione ex art. 617, ma se eccezione vuol dire che sapeva della possibilità della conversione = non nullità per raggiungimento dello scopo
 - > se richiesta conversione tardiva, ammissibile
 - + 484 = GE dispone che il creditore inviti UG ad integrare il pignoramento

--- comma 4 aggiunge (all'ex c. 3 della l. 80)

- invito al debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili anche se beni pignorati per i quali sia manifesta lunga durata della liquidazione;
- invito anche a dichiarare crediti ("terzi debitori")
 - avvertimento della sanzione per l'omessa o la falsa dichiarazione
- > nuovo 6° comma dell'art. 388 cp: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 516 € se falsa o omessa entro 15 gg
(si cerca di rendere meno virtuale il debitore virtuoso, anche per il possibile ricorso all'anagrafe tributaria)

- se manca invito -> non sanzione penale

-> **necessità di professionalità dello UG**
per spiegare bene al debitore il contenuto della dichiarazione (crediti anche da lavoro o da locazione, titoli ecc)

tutti questi inviti/avvertimenti possono anche non essere fatti dallo UG personalmente al debitore, se non presente

- art. 518 l'ingiunzione di non disporre può essere rivolta alle persone rinvenute idonee a ricevere la notifica

-> dubbio, in tal caso, l'applicabilità della sanzione penale

-- **comma 5** dopo la l. 52
disciplina cosa succede dopo la dichiarazione **positiva** del debitore
(lacuna della l. 80)

NB i beni sono già pignorati per quanto riguarda il debitore, anche ai fini dell'art.
388, 3° comma cp

- se beni (mobili) si trovano in luogo dove UG è competente
 - > "accede e provvede ex art. 520 cpc" (denaro + asporto/custode)
ma in realtà COMPLETA IL PIGNORAMENTO SENZA NECESSITA' DI IMPULSO compiendo le attività di cui agli artt. 518 e ss
(descrizione, stima ecc.)
- se beni (mobili) in altro circondario
 - > trasmette copia del verbale allo UG competente che COMPLETA IL PIGNORAMENTO SENZA NECESSITA' DI IMPULSO,
-> competenza del GE di quel luogo
- se crediti o beni c/o 3°
 - > il creditore dovrà effettuare il pignoramento ex art. 543
 - > competenza del GE del luogo di residenza del terzo
 - + il debitore sarà custode se nel frattempo il 3° paga o restituisce il bene
- se beni immobili
 - > il creditore dovrà effettuare un pignoramento immobiliare

--- **comma 7** (c. 6 della l. 80)

"in ogni caso" ai fini della ricerca **se**

- UG non individua beni utilmente pignorabili
- beni/crediti pignorati e indicati insufficienti

-> **UG su richiesta del precedente** può rivolgersi
all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche
(senza più autorizzazione del GE come ex l. 80)

dall'anagrafe tributaria:

- contratti registrati
- redditi da lavoro e datore di lavoro
- beni mobili registrati
- ritenute d'acconto (quindi clienti abituali)
- crediti verso l'Erario per rimborsi

= notizie utili al creditore per iniziare una nuova esecuzione
con nuovo preceitto se il primo perento = pignoramento negativo

--- **comma 8** (nuovo rispetto alla l. 80)
previsioni particolari se il debitore è un imprenditore commerciale:

nei casi di cui al c. 7 UG **su istanza del precedente** (e spese a suo carico)

- invita il debitore ad indicare dove sono le scritture contabili
- nomina un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 174ter disp att per esame ed individuazione di beni/crediti pignorabili
 - > il professionista - può chiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta e sulla modalità di conservazione delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali
 - vi accede ovunque sia, chiedendo assistenza allo UG competente
 - trasmette relazione al creditore e allo UG che l'ha nominato

UG provvede alla liquidazione (!!)
se risultano beni/crediti non dichiarati dal debitore, spese a suo carico con TE formato dallo UG (!!)

il pignoramento mobiliare

novità introdotte dalla l. 52/2006

- **eliminazione della totale impignorabilità di “strumenti oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione, arte e mestiere del debitore” (art. 514 n. 4), e loro pignorabilità per 1/5 (nuovo art. 515, 3° comma)**
 - > analogia col pignoramento di stipendi se *presumibile valore di realizzo* (v. art. 517) degli altri beni (rinvenuti o indicati) insufficiente
- chiarimento che il limite non si applica
 - a tutti i tipi di società (giurisprudenza di legittimità lo applicava solo alle società di capitali)
 - anche alle attività individuali se prevalenza del capitale sul lavoro (qui giurisprudenza concorde)

problema: cosa vuol dire pignorabile per 1/5 ?

- se ce ne fossero x beni uguali, x-1 non indispensabili
- se beni diversi (e tutti indispensabili)
= pignorabile un bene di valore pari ad 1/5

(NON venderli tutti e dare 1/5 del ricavato al creditore)

art. 517 radicalmente modificato quanto alle scelta delle cose da pignorare
non più preferibilmente le cose indicate dal debitore
(salvo denaro, preziosi e titoli di credito)
ma le cose di più facile e pronta liquidazione
- in ogni caso denaro, preziosi e titoli di credito
+ ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione

SOPRATTUTTO introduce il concetto di
presumibile valore di realizzo
(definizione ripetuta dall'art. 518)
• **molto diverso** dalla determinazione approssimativa del valore (vecchio 518)
-> realistica previsione del ricavo in una vendita coattiva
nella quale la tassa di registro (€ 169) incide pesantemente
almeno sui beni di minor valore

inoltre, il valore dei beni pignorati deve essere pari al credito pregettato
aumentato della metà (= pignoramento presso 3° dopo la l. 80)

art. 518

- precisa che UG
 - deve descrivere lo stato delle cose (ma questo già doveva farlo) mediante fotografia o altro mezzo audiovisivo
 - **deve farsi assistere da stimatore se richiesto da creditore**
(prima solo a sua discrezione)
 - prevede possibilità di pignoramento *progressivo*:
se UG ritiene opportuno "differire le operazioni di stima"
 - redige un verbale di pignoramento e poi
 - procede, senza indugio e comunque entro 30 gg, alla "definitiva individuazione dei beni" sulla base dei valori indicati dall'esperto:
= limitazione del pignoramento (il 1° comma parla già di 'cose pignorate')
se la stima è superiore al credito pregettato aumentato della metà
 - termine perentorio: se lo completasse oltre, opposizione ex art. 617,
ma che interesse avrebbe il debitore a proporla?
- NB deposito entro 24 ore tanto più necessario per nuove opposizioni
(da depositare nella cancelleria del GE ed inserire nel fascicolo)

-> **necessità di professionalità dello UG
(e di attrezzature)**

-> **opportunità della presenza del difensore del creditore**

(nuovo art. 165 disp. att. prevede un procedimento per la convocazione del creditore che voglia partecipare)

- il creditore può parteciparvi di persona, con l'assistenza o a mezzo difensore e di esperto

art. 520 aggiunge che per la conservazione dei beni pignorati diversi da denaro, preziosi o titoli di credito
UG -se richiesta creditore- li trasporta presso un pubblico deposito
o li affida a custode diverso del debitore
(ovviamente il creditore lo farà se potrà contenere le spese)

art. 521 aggiunge 5° comma
-> al deposito dell'istanza di vendita il GE nomina custode IVG
IVG entro 30 gg. provvede ad asporto e custodia
(salvo beni difficilmente trasportabili)

NB di solito sconsigliato asporto immediato
- spese di asporto e custodia (da anticiparsi del creditore)
- opportunità di rinviare asporto per consentire pagamenti parziali
correttivo: su istanza creditore, asporto rimandato in prossimità della vendita

quanto alla fase di vendita, novità

- vendita senza incanto (nel senso delle esecuzioni immobiliari)
(la l. 80 aveva eliminato la vendita a mezzo commissionario dal testo, ma non dalla rubrica...)
 - se vendita con incanto, meccanismo di diminuzioni del prezzo base
di 1/5 rispetto al prezzo base precedente
(non più 2° incanto al MO)
- > ancora necessità di **stima attendibile**
(già così, in teoria incanti infiniti...)
- correttivo: indicazione del presumibile valore di realizzo
da parte dell'IVG all'asporto (v. decreto di vendita)

pignoramento presso terzi novità introdotte dalla l. 52/2006

NB la citazione ex art. 543 deve contenere (nuovo art. 492)
nella parte a cura dello UG

- invito al debitore alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
- avvertimento al debitore della possibilità della conversione
- invito al debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili se beni insufficienti (in teoria sempre, manca ancora la dichiarazione di terzo; in realtà si sposa male con il pignoramento presso terzi)
-> preferibile ritenere che l'interpello vada fatto dopo dichiarazione di terzo negativa o insufficiente
 - su nuova richiesta del precedente allo UG
 - (meglio che un invito condizionato nel pignoramento)

consentita la dichiarazione del terzo

per raccomandata da inviare al creditore precedente entro 10 gg.

(senza comparizione del 3°, anche se la norma parla sempre di citazione del terzo a comparire..., però senza invito!)

**eccetto il caso che si tratti di pignoramento di crediti da lavoro
(e da pensione) per i quali resta l'invito al terzo a comparire**

(cosa voglia dire il riferimento al 4° comma non si capisce)

-> **se invito a comparire anche negli altri casi, non nullità**
(dichiarazione davanti al GE comunque più 'garantista'),
ma anzi opportuno per rendere dichiarazione non soggetta a necessità di successivi
chiarimenti... (ecc. banche)

-> **se dichiarazione del terzo di crediti da lavoro resa per
raccomandata:** necessaria convocazione per renderla davanti al GE

art. 547

consente la dichiarazione di terzo anche a mezzo di *difensore munito di procura speciale*:
= procura alle liti (procuratore speciale già previsto);
ma sui generis (il terzo resta NON parte)

modifica opportuna:

- il difensore renderà dichiarazioni chiare
- comodità dell'autentica da parte dell'avvocato

art. 546 cpc novellato dalla l. 80/2005

= il pignoramento è esteso all'importo precettato maggiorato del 50%:

rimedia alle conseguenze negative della recente interpretazione della Cassazione per cui oggetto del pignoramento = intero credito dell'esecutato nei confronti del 3°

-> svantaggi per il debitore = blocco di un credito magari ingentissimo per un debito anche minimo ed anche se *il creditore avesse limitato il pignoramento*

modifica

- evita tale conseguenza
- supera problema (presente già nel codice) dell'impossibilità per il terzo di determinare interessi e spese successivi al preetto

ma NON risolve il problema della possibile incapienza dell'intervento:

pur consapevole del contrario orientamento della Corte di Cassazione,
-> applicabile il disposto del nuovo art. 499, 3° comma = estensione